

INDICE

1	GENERALITÀ.....	1
2	DEFINIZIONI.....	1
3	PROCEDURA PER IL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE.....	2
4	RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE.....	5
5	CONDIZIONI PER IL MANTENIMENTO DI VALIDITÀ DELLA CERTIFICAZIONE.....	5
6	CONDIZIONI PER L'ESTENSIONE DELLA CERTIFICAZIONE.....	6
7	MODIFICHE AL SOTTOSISTEMA	6
8	PUBBLICITA'.....	7
9	PUBBLICAZIONE DA PARTE RINA	7
10	RISERVATEZZA.....	7
11	SOSPENSIONE DELLA VALIDITA' DELLA CERTIFICAZIONE.....	7
12	REVOCA DELLA VALIDITÀ DELLA CERTIFICAZIONE.....	8
13	RINUNCIA ALLA CERTIFICAZIONE.....	8
14	RICORSI.....	8
15	MODIFICA DEI DOCUMENTI NORMATIVI DI RIFERIMENTO.....	8
16	RESPONSABILITÀ.....	9
17	CONTROVERSIE LEGALI E ARBITRATO	9

ALLEGATO 1

FAC-SIMILE DA UTILIZZARE PER LA RICHIESTA DI CERTIFICAZIONE

1 GENERALITÀ

1.1

Il presente Regolamento illustra le procedure generali seguite da RINA per la valutazione della conformità dei sottosistemi ferroviari interoperabili oggetto della Direttiva 96/48/CE e del D. Lgs. 299 del 24 maggio 2001.

Il servizio di certificazione è aperto a tutti i Richiedenti che ne facciano richiesta e non è condizionato dall'appartenenza o meno a qualsiasi Associazione o Gruppo.

Per tale servizio RINA adoterà le proprie tariffe vigenti, garantendone l'equità e l'uniformità di applicazione.

1.2

Le attività di ispezione e quelle relative alla certificazione di un sottosistema sono espletate da RINA, secondo istruzioni che soddisfano rispettivamente i requisiti delle norme UNI CEI EN 45004 e 45011 come dettagliatamente descritto nel Manuale Qualità e documenti ad esso correlati.

1.3

L'ottenimento della certificazione viene evidenziato mediante il rilascio di Attestati che dichiarano la conformità di un sottosistema alle STI, alle norme da esse richiamate ed alle norme indicate dagli interessati ed accettate da RINA.

1.4

In relazione al tipo di sottosistema ed al relativo processo realizzativo, RINA predispone appositi "Schemi Particolari di Certificazione" per precisare modalità e procedure applicabili per la concessione della certificazione e per il relativo mantenimento.

1.5

Il Richiedente deve prendere le misure necessarie affinché il personale RINA possa eseguire le eventuali visite in tutta sicurezza. Indipendentemente dalla natura del servizio prestato dal personale RINA o da altre persone agenti per conto dello stesso, il richiedente assume nei confronti dei suddetti tecnici ogni responsabilità che un datore di lavoro ha nei riguardi dei propri dipendenti in modo da rispettare tutte le condizioni della legislazione applicabile. Di norma, durante le visite, il personale RINA deve essere costantemente accompagnato dal personale del Richiedente.

1.6

Il Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture può richiedere la partecipazione di suoi osservatori alle verifiche ispettive effettuate dal RINA presso l'Ente Aggiudicatore, presso i Costruttori e presso i laboratori utilizzati per le prove, allo scopo di accertare che le modalità di valutazione adottate dal RINA siano

conformi alle norme applicabili.

La partecipazione di tali osservatori sarà previamente concordata tra il RINA ed Enti Aggiudicatori.

2 DEFINIZIONI

2.1

Interoperabilità: la capacità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità di consentire la circolazione sicura e senza soluzione di continuità di treni ad alta velocità fornendo prestazioni coerenti con l'insieme delle condizioni regolamentari, tecniche e operative che devono essere soddisfatte per ottemperare ai requisiti essenziali.

2.2

Sottosistema: il sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità è suddiviso, ai sensi dell'allegato II al D. Lgs. 299/2001, in sottosistemi di natura strutturale o funzionale che devono possedere i requisiti di cui all'allegato III dello stesso D. Lgs.

2.3

Componente di interoperabilità: qualsiasi componente elementare, gruppo di componenti, sottoinsieme o insieme completo di materiali, incorporati o destinati ad essere incorporati in un sottosistema da cui dipende direttamente o indirettamente l'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità.

2.4

Costruttore:

a) ogni soggetto, responsabile della distribuzione commerciale di un componente di interoperabilità nella Comunità Europea, tenuto al rilascio della dichiarazione CE di conformità o di idoneità all'impiego di cui all'allegato IV al D. Lgs. 299/2001 (vedi per ulteriori dettagli il Regolamento RINA per rilascio della Certificazione per i componenti di interoperabilità);

b) ogni soggetto, responsabile di una o più attività nella realizzazione di un sottosistema interoperabile e contrattualmente legato per tale attività all'ente aggiudicatore del sottosistema o al main contractor, oppure parte di un consorzio di fornitori per il sottosistema legato contrattualmente al Richiedente.

2.5

Richiedente:

a) il Costruttore che richiede a RINA il rilascio di un attestato per un componente di interoperabilità (vedi per ulteriori dettagli il Regolamento RINA per rilascio della Certificazione per i componenti di interoperabilità);

b) l'ente aggiudicatore che richiede a RINA per un sottosistema, di cui egli è il gestore, il rilascio di un attestato di verifica CE del sottosistema stesso, di cui all'allegato V al D. Lgs. 299/2001.

2.6

Ente Aggiudicatore: ogni soggetto gestore di un

sottosistema, tenuto al rilascio della dichiarazione di verifica CE di cui all'allegato V del D. Lgs. 299/2001, previo espletamento della relativa procedura effettuata dall'organismo notificato al quale la stessa è stata aggiudicata o comunque, affidata dal predetto soggetto.

2.7

Requisiti essenziali: l'insieme delle condizioni prescritte nell'allegato III alla Direttiva 96/48/CE che devono essere soddisfatte dal sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità, dai relativi sottosistemi e componenti di interoperabilità.

2.8

Specifiche Tecniche di Interoperabilità (STI): le specifiche di cui è oggetto ciascun sottosistema al fine di soddisfare i requisiti essenziali, definendo relazioni funzionali reciproche necessarie tra i sottosistemi del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità e assicurando la coerenza di quest'ultimo. Tali specifiche sono elaborate, ai sensi degli articoli 5 e 6 della Direttiva 96/48/CE, dall'organismo comune rappresentativo, su mandato della Commissione. In mancanza delle predette STI si fa riferimento alla vigente normativa nazionale.

2.9

Organismo o Ente Notificato: organismi abilitati a valutare la conformità o l'idoneità all'impiego dei componenti di interoperabilità o ad istruire la procedura di verifica CE dei sottosistemi.

2.10

Certificazione: è la procedura attraverso la quale una terza parte, incluso un organismo notificato, verifica che un prodotto è conforme a specifici requisiti, fornendo una dichiarazione scritta sull'esito positivo di tale verifica.

2.11

Attestato: è una dichiarazione scritta che una terza parte produce per attestare il completamento con esito positivo di una certificazione.

2.12

Attestato di verifica CE per un sottosistema: è l'attestato emesso dall'organismo notificato a cui l'ente aggiudicatore si è rivolto per l'espletamento della procedura di verifica CE del sottosistema, e che attesta che il sottosistema è conforme alla STI ed alle disposizioni della direttiva ed è conforme alle altre disposizioni regolamentari che si applicano nel rispetto del Trattato e che può essere messo in servizio.

2.13

Dichiarazione CE di verifica per i sottosistemi: è la dichiarazione che l'ente aggiudicatore emette, a compimento positivo della verifica CE per il sottosistema espletata da un organismo notificato, verso l'amministrazione competente, e che dichiara che il sottosistema è interoperabile e conforme ai requisiti

essenziali ad esso applicabili, e può essere messo in servizio.

2.14

Dichiarazione CE di conformità: è la dichiarazione che il Costruttore emette, sotto la sua esclusiva responsabilità e conformemente alle disposizioni del presente Regolamento, e che attesta che un determinato componente di interoperabilità è conforme ad uno specifico documento normativo e soddisfa ai requisiti essenziali specificati dall'allegato III al D. Lgs. 299/2001.

2.15

Dichiarazione CE di idoneità all'impiego: è la dichiarazione che il Costruttore emette, sotto la sua esclusiva responsabilità e conformemente alle disposizioni del presente Regolamento, e che attesta che un determinato componente d'interoperabilità, considerato nel suo ambiente ferroviario, è abile a fornire e mantenere requisiti e prestazioni identificati dalle specifiche tecniche a carattere funzionale che il componente deve rispettare.

2.16

Schema Particolare di Certificazione: è un sistema di regole operative e di gestione per eseguire la certificazione di uno specifico prodotto, al quale si applicano le stesse norme e la stessa procedura di verifica.

Per ogni altro termine usato nel presente documento, si applicano le definizioni della Norma UNI CEI EN 45020.

3 PROCEDURA PER IL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE

3.1 Richiesta

3.1.1

Il Richiedente deve presentare a RINA apposita domanda per ottenere il rilascio di una attestazione di verifica CE per un sottosistema come da fac-simile riportato nell'Allegato 1.

3.1.2

Nella domanda devono essere indicati i seguenti dati:

- a) Nome del Richiedente ed indirizzo della sua sede;
- b) Numeri di telefono, telefax ed eventuale indirizzo di posta elettronica;
- c) Nome della persona responsabile per i rapporti con RINA;
- d) Lista dei costruttori contrattualmente coinvolti dal Richiedente nelle attività di sviluppo, costruzione, assemblaggio, installazione e prove finali del sottosistema, con indicazione del main contractor o capocommessa e delle responsabilità/attività di ogni costruttore; inoltre, nel caso in cui il

richiedente fosse direttamente coinvolto nelle attività di cui sopra, indicazione del ruolo e responsabilità del Richiedente;

- e) Numeri di telefono, telefax ed eventuale indirizzi di posta elettronica dei costruttori e indicazione dei loro siti interessati alle attività di cui sopra;
- f) Nome della persona responsabile per i rapporti con RINA a livello di main contractor o di capo consorzio;
- g) Descrizione generale del sottosistema oggetto della certificazione (verifica CE) generalità del progetto e struttura complessiva;
- h) L'indicazione dei moduli da applicare per la verifica, come definiti nella Decisione 93/465/CE e in modo più specifico nella STI di riferimento;
- i) Documenti normativi di riferimento per il sottosistema.

Nella domanda deve essere dichiarato che il Richiedente si impegna a:

- a) rispettare le disposizioni contenute nel presente Regolamento;
- b) dare la necessaria assistenza a tecnici RINA durante le verifiche ispettive, specie nei confronti dei costruttori coinvolti e, ove necessario, per il coordinamento di eventuali altri organismi notificati interessati a verifiche e sorveglianza sui singoli costruttori ;
- c) pagare le parcelle relative ai diritti ed alle spese per l'attività di certificazione, indipendentemente dall'esito degli accertamenti effettuati da RINA.

3.1.3

Alla domanda sono inoltre allegati i documenti previsti dallo Schema Particolare di Certificazione per il modulo prescelto, e dalle norme applicabili. In generale, la documentazione fornita deve permettere la comprensione del progetto, costruzione, installazione e funzionamento operativo del sottosistema, ed essere sufficiente per verificare la conformità del sottosistema ai requisiti della STI.

3.1.4

Al ricevimento della domanda e dei relativi allegati, e dopo il loro esame preliminare per verificarne la completezza, RINA comunica al Richiedente le sue decisioni in merito e fornisce le informazioni necessarie per il proseguimento della pratica di certificazione.

3.2 Accertamenti per la certificazione

3.2.1

La documentazione allegata alla domanda viene valutata per verificarne la conformità alle disposizioni del presente Regolamento e degli Schemi Particolari di Certificazione applicabili.

3.2.2

Nel caso in cui la documentazione risulti incompleta o non conforme in qualche sua parte o suo allegato, ne viene informato il Richiedente e la pratica di certificazione viene sospesa fino alla eliminazione delle

deficienze riscontrate.

3.2.3

A seguito dell'esito positivo della valutazione, RINA comunica al Richiedente il nome del tecnico responsabile della conduzione della pratica di certificazione; il Richiedente potrà fare obiezione sulla nomina di tale tecnico, giustificandone i motivi.

3.2.4

Gli accertamenti da parte di RINA sono definiti nello Schema Particolare di Certificazione in relazione alle modalità di applicazione dei moduli definiti nella Decisione 93/465/CE e più specificamente nell'annesso alla STI di riferimento che descrive le procedure modulari applicabili.

3.2.5

Se a giudizio di RINA non sono soddisfatte tutte le condizioni per l'ottenimento della certificazione, viene inviato al Richiedente un rapporto nel quale sono indicate le eventuali non conformità ed osservazioni riscontrate che il Richiedente deve eliminare o correggere, o far eliminare o correggere, con l'indicazione del tempo entro il quale compiere l'azione.

3.2.6

Qualora il Richiedente non abbia provveduto entro il tempo determinato ad eliminare o correggere, o far eliminare o correggere, le non conformità riscontrate, RINA comunicherà al Richiedente il diniego dalla richiesta.

3.2.7

Una volta che sia stato provveduto, entro il tempo determinato, ad eliminare od a correggere le non conformità riscontrate, RINA ripeterà gli accertamenti di cui sopra con l'estensione ritenuta necessaria.

3.2.8

A buon esito degli accertamenti di cui ai punti precedenti, per il sottosistema oggetto della domanda, viene rilasciato l'attestato di verifica CE del sottosistema secondo le modalità indicate nel successivo Capitolo 4.

La forma ed i contenuti dell'attestato sono dettagliati nello specifico Schema Particolare di Certificazione applicabile.

3.3 Valutazione dei Sistemi di Qualità Aziendali

Se per la verifica CE viene utilizzato un modulo che prevede l'approvazione dei Sistemi di Qualità Aziendali (SQA) dei costruttori (coinvolti contrattualmente nelle attività di sviluppo e/o realizzazione del sottosistema) e se tali SQA sono stati approvati da altri enti notificati, RINA procederà alla verifica dei rapporti di approvazione e di sorveglianza degli SQA emessi da tali enti notificati.

L'obiettivo globale della verifica sarà quello di verificare la coerenza complessiva del sottosistema, come previsto dallo schema particolare di certificazione relativo al modulo utilizzato, in particolare verificando l'integrazione complessiva del sottosistema ed

effettuando il coordinamento delle azioni di sorveglianza sui SQA dei costruttori, sempre nell'ottica della gestione dell'integrazione dei SQA, incluse le relative interfacce (tra SQA).

Il Richiedente si impegna ad agevolare RINA verso tutti i costruttori contrattualmente coinvolti (anche tramite il costruttore capo commessa) per tali attività di coordinamento e verifica.

Qualora a RINA venga richiesto, da uno o più costruttori coinvolti nel sottosistema, di espletare anche la parte di organismo notificato per l'approvazione e la sorveglianza di un SQA, RINA espletterà tale ruolo come previsto all'interno dello schema particolare di certificazione del modulo prescelto per il sottosistema, fermo restando che tale azione non altera in nessun modo i suoi rapporti con il Richiedente la verifica CE del sottosistema.

3.4 Verifiche e prove

Le procedure di valutazione effettuate da RINA si riferiscono ai moduli definiti nella decisione 93/465/CE (e meglio definiti in dettaglio nell'annesso alla STI di riferimento per il sottosistema che descrive le procedure modulari applicabili) secondo le modalità indicate nelle STI, ove applicabili. In mancanza delle STI saranno applicate le norme e specifiche indicate dall'amministrazione competente.

Le differenti procedure di certificazione applicabili indicate nel seguito del presente documento sono ulteriormente dettagliate nei documenti relativi agli Schemi Particolari di Certificazione, in funzione del modulo di verifica selezionato dal Richiedente ed in accordo a quanto indicato nella STI di riferimento.

3.4.1 Esame del progetto

Le specifiche e, se necessario, il progetto del sottosistema per il quale è stata richiesta la certificazione devono essere sottoposti al preventivo esame di RINA, per la verifica della conformità ai documenti normativi di riferimento.

Il Richiedente deve presentare a RINA i documenti che saranno giudicati rilevanti ai fini della valutazione dello sviluppo del sottosistema e della sua corretta realizzazione.

In generale, per quanto applicabile, devono essere presentati a RINA i documenti di cui ai seguenti commi, nel numero di copie e nel dettaglio richiesti in ogni singolo caso:

- a) Specifiche tecniche di progetto, incluse le Norme applicate;
- b) Progetto concettuale, disegni di costruzione e schemi di componenti, sottoassiemi, assiemi, circuiti, ecc;
- c) Descrizioni e spiegazioni per la comprensione dei disegni e schemi suddetti;
- d) Le necessaria evidenza della loro adeguatezza, in particolare ove le specifiche europee non siano state applicate integralmente;
- e) Registro delle infrastrutture/o del materiale

rotabile, in accordo al caso in esame;

- f) Documentazione tecnica concernente la costruzione, l'assemblaggio e l'installazione del sottosistema;
- g) Lista dei componenti di interoperabilità incorporati nel sottosistema;
- h) L'elenco di tutti i costruttori direttamente contrattualmente coinvolti nel progetto, costruzione, assemblaggio ed installazione del sottosistema ed in particolare le loro responsabilità con particolare riferimento al capocommessa, consorzi di costruzione, ecc;
- i) I risultati di calcoli e/o di esami eseguiti;
- j) Rapporti di prova;
- k) Altri documenti giudicati necessari da RINA.

Ulteriori dettagli sono inclusi negli Schemi particolari di certificazione applicabili.

La rispondenza del sottosistema e delle relative modalità di realizzazione sarà verificata in occasione di apposite visite ai siti di progettazione, di produzione, assemblaggio ed installazione.

3.4.2 Prove di Tipo e prove sul sottosistema completo

3.4.2.1

Quando richiesto dalla STI ed in coerenza con gli schemi particolari di certificazione, sarà sottoposto a prove un sottosistema rappresentativo di eventuali produzioni di serie, oppure, in caso di sottosistema singolo, l'unico sottosistema realizzato; ove possibile, quando alcune prove di tipo siano realizzabili su assiemi parziali del sottosistema, si opererà in tal modo. Le prove devono essere eseguite in accordo con i documenti normativi, con le indicazioni previste nella STI e con le modalità prescritte.

3.4.2.2

Un dettagliato programma delle prove, qualora non sia già definito dalla normativa di riferimento, deve essere preparato dal Richiedente e sottoposto all'approvazione di RINA.

3.4.2.3

Qualora il sottosistema in oggetto sia prodotto in serie, il tipo campione del sottosistema da sottoporre alle prove deve, di regola, essere prelevato, a scelta di RINA, dalla normale produzione.

3.4.2.4

Eventuali campioni prototipo, appositamente fabbricati per le prove, devono essere costruiti con gli stessi mezzi e montati secondo le stesse modalità previste per la normale produzione di serie. RINA si riserva di effettuare una sorveglianza durante la costruzione di detti campioni prototipo. Alcune prove, a giudizio di RINA, potranno essere successivamente ripetute su campioni prelevati dalla normale produzione, ai fini della conferma dei risultati ottenuti sui campioni prototipo.

Qualora la conformità di particolari aspetti ai requisiti della STI sia da confermarsi mediante sola valutazione di disegni e calcoli progettuali, secondo le indicazioni della STI, RINA provvederà in tal modo verificando anche la qualifica del personale coinvolto in tali calcoli e verifiche.

Le prove del tipo dovranno essere eseguite (a spese del Richiedente) presso laboratori indipendenti, il cui sistema qualità sia conforme alla norma EN 45001 per lo specifico settore merceologico, o presso il laboratorio dello stesso Richiedente, previo accertamento, da parte di RINA, che quest'ultimo sia qualificato ad eseguire le prove previste.

Per le prove finali del sottosistema completo, e per quelle in piene condizioni di esercizio, quando richieste, a seconda del modulo di verifica prescelto e del tipo di sottosistema, RINA potrà accettare la soluzione che tali prove siano condotte dallo stesso Richiedente in suoi laboratori o siti di prova, previo accertamento, da parte di RINA, che questi ultimi siano qualificati ad eseguire le prove previste. In tal caso, le prove saranno effettuate alla presenza dei tecnici RINA.

Nel caso di prove effettuate presso un laboratorio accreditato, RINA si riserva di partecipare o meno (a spese del Richiedente) alla preparazione e/o esecuzione delle prove.

3.4.2.5

In funzione del modulo prescelto, le prove di Tipo potranno essere effettuate da RINA presso laboratori qualificati ovvero essere direttamente eseguite nei laboratori o siti attrezzati del Richiedente o, ove appropriato, dei costruttori coinvolti dal Richiedente nella realizzazione del sottosistema (ad es. del main contractor) con la supervisione di tecnici RINA.

3.4.3 Verifiche sulla produzione di serie

3.4.3.1

La produzione di serie è coinvolta quando il Richiedente deve assicurare la conformità al tipo dei sottosistemi di serie.

3.4.4

Ove il modulo prescelto richieda che l'organismo notificato esegua gli esami e le prove appropriate per verificare la conformità del sottosistema al tipo, la verifica verrà svolta su tutti i sottosistemi prodotti e sulle fasi previste nella STI di riferimento.

RINA può concordare con il Richiedente i siti dove le prove saranno condotte, e può altresì concordare che le prove finali del sottosistema, e, quando richieste, le prove in piene condizioni di esercizio, siano condotte dal Richiedente sotto diretta supervisione di RINA.

3.5 Conformità ai requisiti di altre direttive

Poiché l'attestato di verifica CE richiede che RINA dichiari che il sottosistema sia anche conforme alle altre disposizioni che si applicano nel rispetto del Trattato, sarà compito di RINA di accertarsi che il Richiedente, sotto sua responsabilità, dimostri la

conformità del sottosistema ai requisiti delle altre direttive comunitarie applicabili; tale dimostrazione richiede che il Richiedente presenti a RINA gli opportuni attestati di conformità emessi da enti notificati per le Direttive in questione e le Dichiarazioni di conformità richieste.

4 RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE

A buon esito degli accertamenti di cui al capitolo 3 del presente documento, RINA rilascia apposita certificazione in accordo al tipo di sottosistema, alla richiesta effettuata ed alla normativa di riferimento.

4.1

Per la certificazione dei sottosistemi interoperabili, secondo la Direttiva 96/48/CE e il D. Lgs. 299/2001, l'attestato di verifica CE dichiara:

- che il sottosistema è conforme alle disposizioni della STI e della direttiva;
- che è conforme alle altre disposizioni regolamentari in materia emanate in conformità al Trattato e può essere messo in servizio.

Tale attestato sarà emesso da RINA in funzione dell'esito positivo delle procedure di verifica legate ai seguenti moduli, a cui farà anche riferimento specifico nell'attestato :

- la conformità del Sottosistema Tipo ai requisiti della STI e della Direttiva (modulo SB); assieme alla conformità della produzione di serie al tipo ottenuta o tramite il modulo SF o tramite il modulo SD;
- la conformità del progetto alla STI di riferimento, assieme all'approvazione dei SQA dei costruttori coinvolti e relativa sorveglianza (modulo SH2);
- la conformità del sottosistema ai requisiti della STI di riferimento ed alla direttiva ottenuta tramite le procedure del modulo SG (verifica dell'unità).

4.2

RINA, ove previsto dalla STI di riferimento, predispone la documentazione tecnica di accompagnamento agli attestati rilasciati.

5 CONDIZIONI PER IL MANTENIMENTO DI VALIDITÀ DELLA CERTIFICAZIONE

Secondo le indicazioni della direttiva 96/48/CE, art.18 comma 2, il compito degli organismi notificati, incaricati della verifica CE di un sottosistema, inizia nella fase di progettazione ed abbraccia tutto il periodo di costruzione fino alla fase di omologazione precedente all'entrata in servizio del sottosistema.

In relazione a quanto sopra, non viene fatto alcun riferimento nelle STI, e nelle allegate descrizioni dei moduli di verifica per i sottosistemi, alla durata di validità della certificazione.

In attesa di precisazioni sull'argomento da parte dell'autorità competente, la validità della certificazione emessa da RINA per un sottosistema dovrà essere concordata di volta in volta con il richiedente, sentita anche l'autorità competente medesima.

Quanto riportato nei seguenti paragrafi da 5.2 a 7.3 si intende applicabile ai sottosistemi prodotti in serie, cioè al sottosistema materiale rotabile e al sottosistema controllo-comando e segnalamento per la parte di bordo, limitatamente alle attività di verifica e di sorveglianza precedenti alla immissione in servizio dei sottosistemi in questione.

5.1

Durante il periodo di validità della certificazione, l'ente aggiudicatore si impegna a mantenere inalterate le condizioni che hanno permesso la concessione della certificazione stessa.

L'ente aggiudicatore è pienamente responsabile della sostanziale corrispondenza del sottosistema al tipo ed ai campioni sottoposti alle prove di cui al punto 3.4.

5.2

Durante il periodo di validità, l'ente aggiudicatore deve effettuare, o far effettuare, sulla produzione del sottosistema tutte le prove prescritte dai documenti normativi di riferimento secondo modalità e frequenze previamente concordate con RINA.

5.3

I controlli sulla produzione, assemblaggio ed installazione del sottosistema vengono effettuati periodicamente e/o casualmente, a giudizio di RINA ed in accordo con quanto richiesto dagli Schemi Particolari di Certificazione; in taluni schemi particolari di certificazione, tali controlli possono essere di pertinenza di altri enti notificati scelti dai singoli costruttori coinvolti, nel qual caso a RINA spetta di massima solo il coordinamento di tali controlli e visite.

5.4

Ai fini dell'effettuazione dei controlli di cui sopra, deve essere assicurato ai tecnici RINA il libero accesso, anche senza preavviso, durante l'orario normale di lavoro, ai siti produttivi ed agli archivi degli stabilimenti di produzione del sottosistema certificato. L'ente aggiudicatore si impegna ad agevolare RINA verso tutti i costruttori contrattualmente coinvolti.

5.5

L'ente aggiudicatore deve mantenere una registrazione degli eventuali reclami inerenti al sottosistema certificato e delle relative azioni intraprese per porvi rimedio, e deve mantenerle a disposizione dei tecnici RINA.

6 CONDIZIONI PER L'ESTENSIONE DELLA CERTIFICAZIONE

6.1

L'estensione della certificazione può essere effettuata per sottosistemi prodotti in serie, ovvero Materiale Rotabile e Controllo-Comando Segnalamento parte di bordo.

6.2

L'Ente Aggiudicatore, a cui RINA abbia rilasciato un attestato, che desideri estendere la certificazione ad altri sottosistemi fabbricati nello stesso stabilimento o per sottosistemi già certificati ma da realizzare in altro stabilimento o per modifiche alla famiglia di prodotto a cui il sottosistema appartiene, deve presentare apposita richiesta come da fac-simile riportato nell'Allegato 1, indicando gli estremi dell'attestato in oggetto.

6.3

RINA effettua gli accertamenti ritenuti necessari e se i loro risultati sono soddisfacenti rilascia l'estensione della certificazione richiesta.

7 MODIFICHE AL SOTTOSISTEMA

In relazione a quanto indicato nel primo capoverso del capitolo 5, i paragrafi seguenti si riferiscono alle eventuali modifiche intervenute nel progetto, nella costruzione o nelle condizioni di utilizzo di sottosistemi prodotti in serie.

7.1

L'ente aggiudicatore deve comunicare a RINA ogni modifica che ha intenzione di apportare ad un sottosistema per il quale ha ottenuto la certificazione.

7.2

A seguito della valutazione dell'influenza che le modifiche proposte hanno sulla conformità del sottosistema ai requisiti della STI ed ai documenti normativi di riferimento, RINA può richiedere la ripetizione, totale o parziale, di verifiche già eseguite durante la fase di certificazione.

7.3

A seguito degli accertamenti, RINA può estendere al sottosistema modificato la validità delle pertinenti certificazioni.

L'ente aggiudicatore non può utilizzare la certificazione RINA per il sottosistema modificato finché non abbia ottenuto il benestare scritto da parte di RINA.

RINA si impegna a comunicare all'ente aggiudicatore per iscritto le sue decisioni entro 30 giorni dalla notifica delle modifiche proposte.

8 PUBBLICITA'

8.1

L'ente aggiudicatore ha la facoltà di rendere di pubblico dominio il fatto di avere ottenuto la certificazione da RINA.

8.2

La pubblicità deve essere veritiera e non deve dar luogo a dubbi o false interpretazioni sul tipo, sulle caratteristiche e sulle prestazioni dei sottosistemi interessati. Deve inoltre essere redatta in modo da evitare malintesi tra sottosistemi certificati e non certificati.

8.3

Nell'utilizzo dell'Attestato rilasciato da RINA, l'ente aggiudicatore deve evitare che la certificazione possa intendersi estesa ad altri tipi o linee di prodotti od unità produttive non rientranti tra quelle coperte dalla certificazione.

8.4

Su richiesta RINA rende note ad altri enti notificati i nomi degli enti aggiudicatori e le indicazioni relative ai sottosistemi per i quali è stata concessa la certificazione. I casi di sospensione e revoca della certificazione sono sempre comunicati agli altri organismi notificati.

9 PUBBLICAZIONE DA PARTE RINA

RINA emetterà e terrà aggiornato l'elenco delle organizzazioni che hanno ottenuto la certificazione.

Tale elenco conterrà almeno le seguenti informazioni:

- Ragione sociale dell'organizzazione;
- Sottosistema oggetto della certificazione;
- Data di scadenza dell'Attestato.

10 RISERVATEZZA

10.1

RINA garantisce la riservatezza di tutte le informazioni e di tutti i documenti di proprietà dell'ente aggiudicatore di cui il suo personale può venire a conoscenza durante i rapporti con lo stesso, e di tutte le comunicazioni tra RINA e l'ente aggiudicatore.

11 SOSPENSIONE DELLA VALIDITA' DELLA CERTIFICAZIONE

11.1

Per giustificati motivi RINA può sospendere la validità della certificazione rilasciata.

11.2

In particolare, ma non esclusivamente, la sospensione, per un determinato periodo, può avvenire

nei seguenti casi:

- a) qualora, a seguito di accertamenti eseguiti da RINA, risulti una non conformità dei sottosistemi ai campioni sottoposti alle prove, sempre che tali non conformità non sia di natura tale da esigere l'immediata revoca della certificazione;
- b) nel caso di utilizzo del sottosistema in maniera non conforme ai requisiti stabiliti dalle STI, ma in modo non rilevante per il rispetto dei requisiti essenziali;
- c) nel caso si vengano a creare requisiti, derivanti dalla revisione delle STI, tali da variare le condizioni di validità di una certificazione;
- d) su richiesta dell'Autorità competente (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti), secondo quanto previsto dall'articolo 12 della Direttiva 96/48/CE nel caso in cui un sottosistema di interoperabilità, munito della dichiarazione "CE" di conformità, rischia di compromettere il soddisfacimento dei requisiti essenziali;
- e) qualora l'ente aggiudicatore usi o pubblicizzi in modo improprio la certificazione ottenuta.

11.3

RINA notifica per iscritto la sua decisione all'ente aggiudicatore, indicando, se del caso, il periodo entro il quale deve provvedere ad intraprendere le azioni correttive necessarie per il ripristino della validità della certificazione.

Copia della comunicazione viene inviata all'autorità competente, rappresentata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

11.4

Nel caso l'ente aggiudicatore intenda sospendere la certificazione, invia per iscritto una richiesta di sospensione, indicandone i motivi ed il periodo per il quale è richiesta la sospensione.

RINA, verificata la validità dei motivi indicati come causa della richiesta di sospensione, comunica all'ente aggiudicatore l'accettazione della richiesta di sospensione e la conferma del periodo di sospensione.

11.5

La certificazione è ripristinata in seguito all'accertamento della cessazione delle condizioni che hanno portato alla sospensione. L'estensione degli accertamenti può comprendere una verifica ispettiva, per accertare che le eventuali deficienze riscontrate siano state eliminate e sia ripristinata la conformità alle norme di riferimento.

11.6

All'ente aggiudicatore, per tutto il periodo della sospensione, non è consentito l'uso della certificazione sul sottosistema interessato.

Il periodo massimo di sospensione è di 180 giorni. Nel caso in cui non siano state eliminate le condizioni che hanno portato alla sospensione entro tale periodo, si applica la procedura di revoca.

12 REVOCA DELLA VALIDITÀ DELLA CERTIFICAZIONE

12.1

La validità della certificazione rilasciata può essere revocata per inadempienze gravi.

12.2

In particolare, ma non esclusivamente, la revoca può avvenire nei seguenti casi:

- a) nel caso di una rilevante non conformità alle norme constatate a seguito di accertamenti eseguiti;
- b) nel caso di inerzia o di inadeguati provvedimenti a seguito della sospensione della validità della certificazione;
- c) quando, a seguito di sospensione della certificazione, sia omesso di adottare i provvedimenti riparatori richiesti da RINA entro 15 giorni dalla richiesta;
- d) nel caso di mancato rispetto, da parte dell'ente aggiudicatore, delle condizioni economico-finanziarie stabilite nel contratto stipulato con RINA;
- e) nel caso venga a mancare in maniera rilevante la conformità ai requisiti essenziali, con particolare riferimento alla sicurezza;
- f) quando siano intervenute modifiche alle norme e/o alle prescrizioni applicabili e l'ente aggiudicatore non ritenga o non sia in grado di adeguarsi alla nuova normativa;
- g) quando il sottosistema in questione non venga più fabbricato.

12.3

La revoca della validità è notificata per iscritto all'ente aggiudicatore con la richiesta di restituzione dell'Attestato di conformità e da luogo all'impossibilità di utilizzare la certificazione sul sottosistema interessato.

12.4

RINA provvede ad informare della revoca l'autorità competente, rappresentata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

12.5

L'ente aggiudicatore a cui sia stata revocata la certificazione potrà presentare una nuova richiesta di certificazione dopo 180 giorni dalla revoca.

13 RINUNCIA ALLA CERTIFICAZIONE

13.1

L'ente aggiudicatore può presentare a RINA richiesta di rinuncia alla certificazione del sottosistema per il quale aveva ottenuto la certificazione a causa della cessazione della produzione o per altri motivi.

14 RICORSI

14.1

L'ente aggiudicatore può fare ricorso contro decisioni di RINA, esponendo le ragioni del dissenso, entro 30 giorni dalla data di notificazione della decisione in oggetto.

14.2

RINA esaminerà il ricorso entro 60 giorni dalla sua presentazione.

14.3

Ogni spesa relativa al ricorso rimane a carico dell'ente aggiudicatore salvo i casi di riconosciuta fondatezza.

15 MODIFICA DEI DOCUMENTI NORMATIVI DI RIFERIMENTO

15.1

RINA notificherà ai Richiedenti interessati le modifiche eventualmente apportate ai documenti normativi ed ai propri Regolamenti applicabili ai sottosistemi che siano stati oggetto di processi di certificazione.

15.2

Considerate le implicazioni delle modifiche, principalmente gli aspetti di sicurezza e di protezione della salute e dell'ambiente, RINA stabilirà la data entro la quale i sottosistemi dovranno essere adeguati ai nuovi documenti normativi.

15.3

Entro la data stabilita da RINA dovranno essere effettuati, su un prototipo e/o su campioni prelevati dalla produzione, gli accertamenti e le prove ritenute necessarie da RINA per verificare la conformità alla nuova normativa.

15.4

Ad esito positivo degli accertamenti, RINA rilascerà un nuovo Attestato, modificato come appropriato per citare i nuovi documenti normativi.

15.5

Qualora l'ente aggiudicatore non provveda entro il termine stabilito ad adeguare il sottosistema ai nuovi documenti normativi di riferimento o nel caso in cui i risultati delle prove non siano soddisfacenti, verrà revocata la certificazione.

15.6

Nel caso in cui intenda adottare nuove edizioni di documenti normativi di riferimento aventi carattere volontario, l'ente aggiudicatore deve darne notifica a RINA prima dell'applicazione alla costruzione del sottosistema; verrà poi seguita la procedura sopra descritta, ma la data di adeguamento al nuovo

documento potrà essere scelta dal Costruttore stesso.

16 RESPONSABILITÀ

L'ente aggiudicatore è e rimane, in ogni caso, l'unico responsabile, sia nei confronti dei suoi clienti sia nei confronti di terzi, per tutto quanto attiene all'espletamento della sua attività, inclusi l'installazione, successivo esercizio e smaltimento dei sottosistemi e loro parti di cui al presente Regolamento, anche con riferimento alle garanzie di sicurezza e/o di prestazioni nell'ambito di tale utilizzo.

17 CONTROVERSIE LEGALI E ARBITRATO

17.1

Fatto salvo quanto stabilito al successivo punto 17.8 in ordine alle controversie relative al pagamento dei compensi e delle spese dovuti al RINA, qualsiasi altra controversia che dovesse insorgere fra le parti in relazione alla interpretazione ed esecuzione del presente Regolamento sarà deferita ad un collegio arbitrale composto da tre membri, dei quali i primi due nominati da ciascuna delle parti ed il terzo scelto dai due arbitri così nominati o, in caso di loro disaccordo, dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Genova, ad istanza della parte più diligente.

17.2

In caso di controversia, la parte istante provvederà a nominare il proprio arbitro, con l'indicazione dei quesiti che intende sottoporre al collegio arbitrale, in atto che sarà comunicato alla controparte a mezzo raccomandata a.r., con invito alla nomina dell'arbitro della controparte entro quindici giorni dal ricevimento.

La parte intimata, nei successivi quindici giorni, provvederà allo stesso modo alla nomina del proprio arbitro ed alla indicazione dei quesiti che intende sottoporre al collegio arbitrale.

17.3

I due arbitri nominati dovranno procedere alla nomina del terzo arbitro, che fungerà da Presidente del collegio, nei quindici giorni successivi alla nomina del secondo arbitro, salvo disaccordo e conseguente ricorso della parte più diligente al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Genova.

17.4

Il collegio arbitrale avrà sede a Genova e l'arbitrato sarà irrituale e secondo diritto.

17.5

Gli arbitri regoleranno essi stessi il procedimento senza formalità di procedura, fermo il rispetto del principio contraddittorio.

17.6

Il lodo dovrà essere emesso entro 120 giorni dalla data di formale costituzione del Collegio, salve proroghe eventualmente concesse dalle parti e salva la facoltà

del Collegio stesso di prorogare il termine di ufficio, fino ad ulteriori 120 giorni, nell'ipotesi in cui ciò si rendesse necessario per esigenze istruttorie.

17.7

La decisione degli arbitri avrà efficacia vincolante fra le parti.

17.8

Salvo e fermo restando tutto quanto precede, le controversie relative al pagamento dei compensi e delle spese dovuti al RINA per i servizi prestati in esecuzione o comunque in relazione al presente Regolamento saranno di competenza esclusiva del Foro di Genova.

Allegato 1 - FAC-SIMILE DA UTILIZZARE PER LA RICHIESTA DI CERTIFICAZIONE

RICHIESTA DI CERTIFICAZIONE

SOTTOSISTEMA PER IL QUALE VIENE RICHIESTA LA VERIFICA CE DI CONFORMITA'
--

RICHIEDENTE (GESTORE DEL SOTTOSISTEMA)

Ragione Sociale			
Indirizzo Sede			
Persona riferimento			
Partita IVA	Telefono	Fax	E-Mail

LISTA DEI COSTRUTTORI E STABILIMENTI O SITI COINVOLTI CONTRATTUALMENTE DAL RICHIEDENTE NELLO SVILUPPO, PROGETTO, PRODUZIONE, ASSEMBLAGGIO, INSTALLAZIONE, ISPEZIONE E PROVE FINALI DEL SOTTOSISTEMA
--

(indicare il ruolo, ad es. capo-commessa, membro di consorzio di forniture, subfornitore, ecc, e le attività di ogni costruttore coinvolto ed anche le attività del Richiedente ove coinvolto nello sviluppo e realizzazione)

Denominazione			
Indirizzo			
Persona riferimento			
	Telefono	Fax	E-Mail

TIPO DI CERTIFICAZIONE

Modulo SB	<input type="checkbox"/>	Modalità di rilascio del Tipo: _____
Modulo SD	<input type="checkbox"/>	
Modulo SF	<input type="checkbox"/>	
Modulo SG	<input type="checkbox"/>	
Modulo SH2	<input type="checkbox"/>	

ELENCO DEI COMPONENTI DI INTEROPERABILITÀ COMPRESI NEL SOTTOSISTEMA
--

DOCUMENTI NORMATIVI DI RIFERIMENTO

Il **Richiedente** si impegna a:

- rispettare le disposizioni contenute nel "Regolamento per la Certificazione di Sottosistemi per l'Interoperabilità Ferroviaria" e nello specifico Schema Particolare di Certificazione applicato;
- dare la necessaria assistenza ai tecnici RINA durante le visite ispettive ai siti dei costruttori contrattualmente coinvolti nel sottosistema e per l'eventuale coordinamento degli Enti notificati coinvolti, ad es per l'approvazione e sorveglianza dei SQA dei Costruttori.
- rispettare le condizioni economiche definite nel documento RINA n. del del quale il presente modulo costituisce parte integrante;
- corrispondere a RINA i diritti relativi all'attività di certificazione e rimborsare le spese sostenute a tale scopo, anche nel caso in cui la procedura di certificazione non si concluda con il rilascio dell'Attestato.

Il **Richiedente** dichiara di non avere rivolto analoga richiesta di certificazione ad altri enti notificati.

Allegati: (elencare allegati alla presente domanda)

In relazione alle disposizioni di cui alla legge 31/12/1996 n. 675, riguardante la "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali", si autorizza RINA S.p.A., per quanto possa occorrere, al trattamento dei dati dell'Azienda come da informativa allegata ex Art. 10 L. 657/96 che si dichiara di aver ricevuto.

Timbro e Firma

_____, il _____

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., il richiedente dichiara di conoscere ed approvare specificatamente le seguenti clausole del "Regolamento per la Certificazione di Sottosistemi per l'Interoperabilità Ferroviaria": 1.5 (GENERALITÀ), 5 (CONDIZIONI PER IL MANTENIMENTO DI VALIDITÀ DELLA CERTIFICAZIONE), 11 (SOSPENSIONE DELLA VALIDITÀ DELLA CERTIFICAZIONE), 12 (REVOCA DELLA VALIDITÀ DELLA CERTIFICAZIONE), 14 (RICORSI), 15 (MODIFICA DEI DOCUMENTI NORMATIVI DI RIFERIMENTO), 16 (RESPONSABILITÀ), 17 (CONTROVERSIE LEGALI E ARBITRATO).

Timbro e Firma

_____, il _____

Allegato alla Richiesta di Certificazione
di sottosistemi e componenti per l'interoperabilità ferroviaria

- Informativa sul trattamento dei dati personali -

In relazione alle disposizioni di cui alla legge 31/12/1996 n. 675, riguardante la "*Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali*", il Richiedente viene informato che detto trattamento potrà avvenire anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi e sarà comunque effettuato in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza.

I dati in questione potranno essere:

- a) utilizzati per provvedere agli adempimenti relativi o comunque connessi con la gestione e/o l'esecuzione del contratto;
- b) comunicati a soggetti terzi che svolgono specifici incarichi per conto del RINA (tenuta contabilità, bilanci, adempimenti fiscali e previdenziali, gestione dei sistemi informativi, ricerche di mercato);
- c) comunicati ad istituti bancari, per la gestione di pagamenti derivanti dall'esecuzione del contratto;
- d) comunicati ad enti, consorzi o associazioni aventi la finalità di tutela del credito;
- e) comunicati agli enti di accreditamento ed alle associazioni o altri organismi cui il RINA aderisce (quali IACS, SINCERT, CISQ e altri), nell'ambito degli obblighi del RINA nei confronti dei medesimi, anche ai fini dell'inserimento nelle relative pubblicazioni e successiva diffusione cartacea e/o elettronica;
- f) diffusi nell'ambito delle pubblicazioni del RINA (quali il Libro Registro, il Registro delle Aziende Certificate, dei Prodotti Certificati e altre) nonché attraverso il sito Internet del RINA;
- g) utilizzati per informare il cliente circa le attività ed iniziative commerciali del RINA e delle sue controllate in tema di certificazione e formazione;
- h) comunicati a soggetti facenti parte del gruppo RINA, ai fini dell'invio al richiedente di informazioni sulle attività ed iniziative commerciali degli stessi, svolte in tema di certificazione e formazione;
- i) utilizzati, comunicati e/o diffusi nei casi previsti dalla legge.

Il conferimento e l'autorizzazione al trattamento per le finalità di cui alle lettere da (a) ad (f) ed alla lettera (i) deve ritenersi necessaria ai fini dell'esecuzione del contratto ed il suo diniego impedirebbe la prosecuzione del rapporto contrattuale.

Il conferimento e l'autorizzazione al trattamento per le finalità di cui alle lettere (g) ed (h), ha invece carattere facoltativo ed il richiedente, fermo restando il consenso qui accordato, potrà revocare detta autorizzazione in qualsiasi momento mediante dichiarazione espressa.

In relazione ai predetti trattamenti e fatto salvo quanto precede, sarà comunque facoltà del richiedente esercitare tutti i diritti di cui all'art. 13 della legge 675/96 tra cui, in particolare, ottenere la cancellazione, l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione, fare opposizione a trattamenti di dati illegittimi o effettuati per fini di informazione commerciale, invio di materiale pubblicitario, vendite dirette, comunicazione commerciale interattiva.

Il richiedente viene infine informato e prende atto che il responsabile del trattamento dei dati designato dal RINA è il Direttore Amministrativo.